



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2011 (28.10)
(OR.en)**

13996/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0147 (COD)**

**CODEC 1419
UD 258
ENFOCUSTOM 121
CRIMORG 183
COARM 181
PE 358**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 12-13 ottobre 2011)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto il relatore Salvatore Iacolino (PPE-IT) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, un unico emendamento di compromesso (emendamento 28) alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 ottobre 2011, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 28) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'11 novembre 2011.

(13.10.2011)

Attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e disposizione di autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0273),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0138/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 settembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0157/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 ottobre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 / del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,¹

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001², relativa alla firma a nome della Comunità europea³ del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il 16 gennaio 2002 la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto protocollo (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").
- (2) Il 3 luglio 2005 è entrato in vigore il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra *i* firmatari al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.
- (3) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, *in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti*.
- (4) I dati personali devono essere trattati in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁴ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al

¹ Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011.

² GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.

³ L'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato *di Lisbona*, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo trattato (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 13).

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹.

- (5) Nella comunicazione **del 18 luglio 2005** relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco, la Commissione ha annunciato l'intenzione di attuare l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell'ambito delle misure da adottare per consentire all'Unione di concludere tale protocollo. ***Alcune di queste misure sono state attuate dalla direttiva 2008/51/CE² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE³ del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.***
- (6) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo **alle** parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.
- (7) Al fine di conformarsi al suddetto protocollo è necessario che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti o munizioni siano qualificati come reati, e siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli che siano oggetto di tale fabbricazione o traffico.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. Occorre adattare l'esigenza di rispettare i requisiti di cui all'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l'esportazione temporanea per scopi legittimi.
- (9) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e non incide **né** sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa⁴, **né sulla direttiva 91/477/CEE**. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e, di conseguenza, il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di **una** parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.
- (10) La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative **all'esportazione** dal territorio **doganale** dell'Unione verso o attraverso paesi terzi.
- (11) Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette **al diritto** dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva

¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

² GU L 179 del 8.7.2008, pag. 5.

³ GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

⁴ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

91/477/CEE del Consiglio.

- (12) Occorre garantire la coerenza con le disposizioni in materia di registrazione dei dati vigenti nella legislazione dell'Unione.
- (13) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.
- (14) ***Al fine di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune¹ e all'allegato I della direttiva 91/477/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- (15) L'Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario² e nelle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione³. Occorre tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)⁴, le cui disposizioni si applicano in fasi diverse ai sensi del suo articolo 188. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione.
- (16) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (17) Il presente regolamento non pregiudica il regime unionale di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁵.
- (18) ***Il presente regolamento è coerente con le pertinenti valutazioni espresse sulle armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, sulle strategie in materia di sicurezza, sul traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e sulle esportazioni di tecnologia militare, tra cui quelle contenute nella posizione comune***

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

² GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

³ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

⁴ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

⁵ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

*2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari*¹.

- (19) La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento.
- (20) *Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione*²;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione di esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente *ai sensi dell'allegato I*.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

- ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
 - come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
- 2) "parti ■": qualsiasi elemento o elemento di ricambio *di cui all'allegato I* specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

¹ *GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.*

² *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

- 3) "componente essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;
- 4) "munizione": l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, **di cui all'allegato I**, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;
- 5) "armi da fuoco disattivate": oggetti conformi alla definizione di armi da fuoco resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. **Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un'autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o all'applicazione sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;**
- 6) "esportazione":
- a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti **che circolano nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui al suo articolo 182, paragrafo 2;**
- 7) "**persona**": **una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammessa dalla normativa vigente, un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire;**
- 8) "esportatore": qualsiasi persona **stabilita nell'Unione, che rende o** per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni risulti essere una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione;
- 9) "territorio doganale dell'Unione": il territorio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- 10) "dichiarazione d'esportazione": l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;

- 11) "esportazione temporanea": la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell'Unione e sono destinate alla reimportazione ***entro un periodo non superiore ai ventiquattro mesi***;
- 12) "trasbordo": transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, ***a fini di riesportazione***, in genere su un altro mezzo di trasporto;
- 13) "transito": l'operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;
- 14) "autorizzazione di esportazione":
 - a) un'autorizzazione ***singola o una licenza*** concessa a uno specifico esportatore per ***una spedizione di*** una o più armi da fuoco, loro parti e componenti ***essenziali*** e munizioni ***a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; e/o***
 - b) ***un'autorizzazione multipla o una licenza concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; e/o***
 - c) ***un'autorizzazione globale o una licenza concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;***

-
- 15) "traffico illecito": l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un paese terzo qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) lo Stato membro coinvolto non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE;
 - c) al momento dell'importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all'interno dell'Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;
 - 16) "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
- b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettate per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco completamente automatiche;
- c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate alle forze armate, alla polizia o ai servizi pubblici degli Stati membri;
- d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali *ai fini del presente regolamento*, dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità;
- e) alle armi da fuoco disattivate;
- f) alle armi da fuoco antiche e alle relative repliche secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;

2. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI *E MISURE DI IMPORTAZIONE E TRANSITO*

Articolo 4

L'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione di esportazione *rilasciata in conformità al modulo figurante all'allegato II*. Tale autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito *ed è emessa per iscritto o per via elettronica*.

Qualora l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un'autorizzazione di esportazione ai sensi del presente regolamento e sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione previsti dalla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla citata posizione comune.

Ove sia previsto che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda è stata presentata, tale circostanza deve essere indicata sulla domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale viene richiesta l'autorizzazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le eventuali obiezioni al rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro in cui è stata presentata la richiesta.

Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 ter per modificare l'allegato I in base alle modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base all'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

Articolo 6

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

1. Prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione ■ di armi da fuoco, loro parti e componenti *essenziali* e munizioni, lo Stato membro interessato verifica:

- a) che il paese terzo d'importazione abbia *autorizzato l'importazione in questione*; e
- b) che gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto – al più tardi prima della spedizione – che non sussistono obiezioni al transito. *Tale disposizione non si applica:*
 - *alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto,*
 - *in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, come ad esempio la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, esposizioni senza vendita e la riparazione.*

2. *Gli Stati membri possono decidere che*, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di assenza di obiezioni al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni ■ al transito.

3. L'esportatore presenta all'autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione ■ la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito ■ .

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione ■ entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non deve eccedere *i sessanta* giorni lavorativi *a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui al presente paragrafo può essere esteso a novanta giorni lavorativi.*

5. Il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione *non supera il periodo di validità dell'autorizzazione di importazione. Qualora l'autorizzazione di importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un'autorizzazione di esportazione non può essere inferiore a nove mesi*

6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione.

Articolo 8

1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione di esportazione ■ e *la licenza o* autorizzazione di importazione *rilasciata dal paese terzo d'importazione* e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:

- a) date di rilascio e di scadenza delle autorizzazioni;
- b) luogo di rilascio delle autorizzazioni;
- c) il paese di esportazione;
- d) il paese di importazione;
- e) se pertinente, *il paese terzo o i* paesi terzi di transito;
- f) il destinatario;
- g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
- h) *i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni* e la *relativa* quantità, compresa, *entro il momento della spedizione*, la marcatura apposta alle armi da fuoco.

2. Se contenute *nella licenza o* nell'autorizzazione di importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, entro il momento della spedizione.

Articolo 9

1. Le procedure semplificate *per l'esportazione temporanea o la riesportazione* di armi da fuoco, *loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:*

- a) *L'autorizzazione di esportazione non è richiesta per*

- i) *l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o un'altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:*
- *una o più armi da fuoco,*
 - *loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,*
 - *loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;*
- ii) *la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita fuori dal territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona.*

b) I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso **uno** Stato membro *diverso da quello* di residenza *presentano alle autorità competenti* una carta europea d'arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE. *Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati vengono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione.*

I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso **lo** Stato membro **■** di residenza **■**, possono *scegliere di* presentare, *in luogo di* una carta europea d'arma da fuoco, *un altro documento considerato valido ai medesimi fini* dalle autorità competenti *di tale* Stato membro **■**.

c) *Per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti valutazioni e agli obblighi di cui all'articolo 10. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.*

2. *Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:*

- a) *la riesportazione di armi da fuoco dopo l'ammissione temporanea per la valutazione o l'esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;*
- b) *la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni nel caso in cui siano tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione fino alla loro uscita;*

- c) *l'esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l'esportatore giustifichi il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.*

Articolo 10

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione ■ ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) i rispettivi obblighi e gli impegni in qualità di membri dei pertinenti regimi internazionali di accordi per il controllo delle esportazioni o ai sensi dei pertinenti trattati internazionali;

■

- b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;

- c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, *sull'utilizzatore finale identificato* e sul rischio di sviamenti.

2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione. *In sede di decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione di esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi derivanti da sanzioni imposte da decisioni del Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.*

Articolo 11

1. Gli Stati membri:

- a) negano l'autorizzazione di esportazione ■ se la persona ■ che ne fa richiesta ha precedenti penali per *comportamenti che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹ o per qualsiasi altro comportamento, a condizione che esso costituisca un reato punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più severa;*

- b) annullano, sospendono, modificano o revocano l'autorizzazione di esportazione ■ se non *sussistevano o non* sussistono più le condizioni per la concessione.

Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.

2. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, *modifica* o revoca dell'autorizzazione di esportazione ■, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e

¹ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata agli Stati membri al termine del periodo di sospensione.

3. Prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione ■ in ottemperanza al presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro **prendono in considerazione** tutti i **rifiuti** ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un'autorizzazione sia stata **rifiutata** dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso importatore o destinatario). Esse **possono consultare** prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali **rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche** di cui ai paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare l'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione.

4. Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in materia di riservatezza delle informazioni.

Articolo 12

In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenire e individuare il loro traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo e le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione di esportazione; il paese di esportazione; il paese di importazione; se pertinente, il paese terzo di transito; il destinatario; il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione; la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la loro marcatura.

Il presente articolo non si applica alle esportazioni **di cui** all'articolo 9.

Articolo 13

1. Gli Stati membri **chiedono, in caso di sospetto**, al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

2. Su richiesta, gli Stati membri informano il paese terzo d'importazione del ricevimento all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni. In linea di principio tale conferma è fornita presentando i documenti doganali d'importazione pertinenti.

Il primo comma si applica solo se il paese terzo d'esportazione richiedente era già Stato parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione verso l'Unione.

3. Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 in conformità della legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni ■, l'autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all'esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d'importazione.

Articolo 14

■ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le procedure di autorizzazione

siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

La verifica e la convalida possono essere effettuate, ove appropriato, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti:

- a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e
- b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all'esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un'operazione di esportazione svolgono la propria attività.

Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO III **FORMALITÀ DOGANALI**

Articolo 17

1. In occasione dell'espletamento delle formalità **doganali** per l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l'ufficio doganale competente per l'esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

3. Fatte salve le competenze **loro attribuite** ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, **gli Stati membri sospendono**, per un periodo non superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal **loro** territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione di esportazione lascino **il territorio doganale dell'Unione** attraverso il **loro** territorio qualora **abbiano** ragioni di sospettare:

- a) che al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
- b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione.

In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui al presente paragrafo può essere esteso a trenta giorni.

4. Entro il termine di cui al paragrafo 3 gli Stati membri autorizzano l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati e le sue eventuali modifiche. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

CAPO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione *e nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2*, adottano tutte le disposizioni atte a istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:
 - a) dati particolareggiati relativi agli esportatori cui l'autorizzazione è stata negata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11;
 - b) dati relativi ai destinatari o altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.
2. Fatto salvo l'articolo 20 del presente regolamento, *alle misure adottate ai sensi del presente articolo* si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola¹, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro.

Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro ed è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.

2. Il presidente del gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta le parti interessate dal presente regolamento.

Articolo 21

¹ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 16.

2. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro *trasmette* agli altri Stati membri e alla Commissione *tutte le informazioni sulle* autorità nazionali competenti per l'attuazione degli articoli 7, 9, 11 e 17. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente.

3. **■** Cinque anni *dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, su richiesta del gruppo di coordinamento delle esportazioni di armi da fuoco e comunque ogni dieci anni* la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, *comprese quelle relative all'utilizzo della procedura unica di cui all'articolo 4, paragrafo 2.*

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo giorno* successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Il presente regolamento si applica dal ...**

L'articolo 13, paragrafi 1 e 2 si applicano tuttavia a decorrere dal trentesimo giorno dopo la data dell'entrata in vigore nell'Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* *GU: inserire la data: diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.*

ALLEGATO I'

Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni:

	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Codice NC²</i>
1	<i>Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione</i>	<i>ex 9302 00 00</i>
2	<i>Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale</i>	<i>ex 9302 00 00</i>
3	<i>Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm</i>	<i>ex 9302 00 00</i>
4	<i>Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce</i>	<i>ex 9303 20 10</i> <i>ex 9303 20 95</i> <i>ex 9303 30 00</i> <i>ex 9303 90 00</i>
5	<i>Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti normali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.</i>	<i>ex 9303 20 10</i> <i>ex 9303 20 95</i> <i>ex 9303 30 00</i> <i>ex 9303 90 00</i>
6	<i>Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm</i>	<i>ex 9303 20 10</i> <i>ex 9303 20 95</i>
7	<i>Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti a un'arma da fuoco automatica</i>	<i>ex 9302 00 00</i> <i>ex 9303 20 10</i> <i>ex 9303 20 95</i> <i>ex 9303 30 00</i> <i>ex 9303 90 00</i>

¹ Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune.

² **Quando è indicato il codice "ex", l'ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.**

8	<i>Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto 6</i>	<i>ex 9303 20 95</i> <i>ex 9303 30 00</i> <i>ex 9303 90 00</i>
9	<i>Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata</i>	<i>ex 9303 30 00</i> <i>ex 9303 90 00</i>
10	<i>Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui ai punti da 4 a 7</i>	<i>ex 9303 90 00</i>
11	<i>Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm</i>	<i>ex 9302 00 00</i>
12	<i>Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia</i>	<i>9303 10 00</i> <i>ex 9303 20 10</i> <i>ex 9303 20 95</i>
13	<i>Parti specificamente progettate per un'arma da fuoco e indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco</i> <i>Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte</i>	<i>ex 9305 10 00</i> <i>ex 9305 21 00</i> <i>ex 9305 29 00</i> <i>ex 9305 99 00</i>
14	<i>Munizione: l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato</i>	<i>ex 3601 00 00</i> <i>ex 3603 00 90</i> <i>ex 9306 21 00</i> <i>ex 9306 29 00</i> <i>ex 9306 30 10</i> <i>ex 9306 30 90</i> <i>ex 9306 90 90</i>
15	<i>Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico</i> <i>Esemplari antichi di oltre cento anni</i>	<i>ex 9705 00 00</i> <i>ex 9706 00 00</i>

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) 'arma da fuoco corta': un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;*
- b) 'arma da fuoco lunga': qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;*
- c) 'arma da fuoco automatica': un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi azionando una sola volta il grilletto;*
- d) 'arma da fuoco semiautomatica': un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;*
- e) 'arma da fuoco a ripetizione': un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo azionato manualmente;*
- f) 'arma da fuoco a colpo singolo': un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna.*

ALLEGATO II

*(Fac-simile del moduli per l'autorizzazione di esportazione,
di cui all'articolo 4 del presente regolamento)*

In sede di concessione delle autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito.

Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO
(Regolamento (UE) N./20...^{*})

Tipo di autorizzazione

Singola Multipla Globale

AUTORIZZAZIONE	1	1. Esportatore (se del caso, numero EORI),	N.	2. Numero identificativo dell'autorizzazione ¹ :	3. Data di scadenza ²	
				4. Dettagli sul punto di contatto		
		5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI),		6. Autorità emittente		
		7. Agente(i)/rappresentante(i) (se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI)	N.	8. Paese(i) d'esportazione		Codice (³)
				9. Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) di importazione		Codice (¹)
		10. Destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)		11. Paesi terzi di transito (se del caso)		Codice (¹)
			12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale		codice (¹)	

* GU: inserire il numero di riferimento del regolamento.

¹ *Da completare a cura dell'autorità emittente.*

² *Quando è indicato il codice "ex", l'ambito di applicazione va determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.*

³ *Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10) e successive modifiche.*

	<i>13. Descrizione degli articoli (¹)</i>	<i>14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, 8 caratteri)</i>									
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>								
	<i>17. Uso finale (se del caso)</i>	<i>18. Data del contratto (se del caso)</i>	<i>19. Procedura doganale di esportazione</i>								
<i>20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)</i>											
<i>Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri</i>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="916 792 1254 891" style="text-align: center;"><i>Da completare a cura dell'autorità emittente</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 891 1254 958" style="text-align: center;"><i>Firma</i></td> <td data-bbox="1254 891 1458 958" style="text-align: center;"><i>Visto</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="916 958 1458 1014" style="text-align: center;"><i>Autorità emittente:</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1014 1254 1068" style="text-align: center;"><i>Luogo e data</i></td> <td data-bbox="1254 1014 1458 1068"></td> </tr> </table>				<i>Da completare a cura dell'autorità emittente</i>		<i>Firma</i>	<i>Visto</i>	<i>Autorità emittente:</i>		<i>Luogo e data</i>	
<i>Da completare a cura dell'autorità emittente</i>											
<i>Firma</i>	<i>Visto</i>										
<i>Autorità emittente:</i>											
<i>Luogo e data</i>											

¹ *Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10) e successive modifiche.*

UNIONE EUROPEA

<i>1 bis¹</i>	<i>1. Esportatore</i>	<i>2. Numero identificativo</i>		<i>9. Paese di importazione e numero dell'autorizzazione di importazione</i>
AUTORIZZAZIONE		<i>5. Destinatario</i>		
	<i>13.1. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13.1. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13. 3. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13. 4. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13. 5. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13. 6. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		
	<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>	
	<i>13. 7. Descrizione degli articoli</i>	<i>14. Codice della merce (se del caso, 8 caratteri)</i>		

¹ Per ogni destinatario deve essere compilato un modulo separato.

		<i>13. bis Marcatura</i>	<i>15. Valuta e valore</i>	<i>16. Quantità</i>
<i>Nota: per ogni destinatario va compilato un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.</i>				
<i>21. Quantità netta/ valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)</i>		<i>24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione</i>		<i>25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione</i>
<i>22. In cifre</i>	<i>23. In lettere per la quantità/il valore detratti</i>			
<i>1</i>				
<i>2</i>				
<i>1</i>				
<i>2</i>				
<i>1</i>				
<i>2</i>				
<i>1</i>				
<i>2</i>				
<i>1</i>				
<i>2</i>				